Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71 | Roma - Mercoledì, 26 novembre 1930 - Anno IX | Numero 275

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6 — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis » Fratelli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele num. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln num. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele num. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. ; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso V. Emanuele n. 335; F. Ciuni, Piazza Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internaz., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti via F. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stab. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internaz., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Emanuele n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1801.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1930, n. **1472.**

Provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni dell'anno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 16 ottobre 1924, n. 1613; 27 ottobre 1927, n. 2045, e 1° novembre 1928, n. 2484;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni dell'anno 1931;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1, primo e terzo comma, del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, riguardanti l'inizio della riduzione delle eccedenze di sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati, sono prorogate al 1° gennaio 1932.

Resta ferma la facoltà data ai Comuni ed alle Provincie col secondo comma dell'articolo stesso, di mantenere in applicazione la sovrimposta eccedente il secondo limite quando sia vincolata con delegazioni in pagamento di mutui contratti, salvo l'obbligo di ridurre la eccedenza oltre il detto limite in correlazione al graduale ammortamento dei mutui stessi.

Art. 2.

Rimane pure ferma la facoltà conferita al Ministro per le finanze dal R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, di autorizzare eccedenze di sovrimposta anche per gli anni successivi al 1930, nella misura necessaria al compimento di opere pubbliche improrogabili già deliberate od in corso di esecuzione alla data stabilita dal decreto stesso e per le quali occorrano supplementi di mutui da garantire con la sovrimposta.

Lo stesso Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, per eccezionali ed inderogabili necessità di bilancio e pre-

vio parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, aumenti di sovrimposta oltre la misura massima stabilita dall'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, ma limitatamente all'anno 1931, nonchè di consentire la riduzione delle sovrimposte eccedenti il limite massimo, entro un termine maggiore di cinque anni dal 1° gennaio 1931.

Art. 3.

La quota da ripartirsi a favore delle Provincie per la compartecipazione al provento della tassa di bollo sugli scambi a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, è, per l'anno 1931, fissata nella somma di lire 50.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1931-1932.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 56. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1802.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1473.**

Concorso a 30 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 596;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Ritenuta la necessità di procedere d'urgenza a coprire parte delle vacanze esistenti nel personale tecnico del gruppo *A* per i bisogni dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito nella legge 20 marzo 1930, n. 247, e il R. decreto 24 luglio 1930, n. 1088 (quinto alinea);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni di procedere, mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al reclutamento di trenta allievi ispettori in prova fra laureati in ingegneria per i bisogni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il concorso si effettuerà ai sensi delle disposizioni del citato R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e sucessive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decerto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 57. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1803.

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. **1482.**

Norme per gli esami di promozione nei ruoli dei personali civili di gruppo A.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le promozioni al grado 9° dei ruoli di gruppo *A*, per le quali è previsto l'esame, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed estensioni, sono conferite per anzianità congiunta al merito su designazione del Consiglio d'amministrazione, agli impiegati di grado 10°, qualunque sia la loro anzianità di grado.

Art. 2.

Le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo *A*, di cui all'articolo precedente, sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di merito distinto gli impiegati dei gradi 9°, 10° e 11° e a quello di idoneità gli impiegati dei gradi 9° e 10°, i quali alla data del decreto che indice l'esame,

abbiano compiuto rispettivamente sei od otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11°, da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti.

I predetti termini sono aumentati di due anni per il personale non provvisto di laurea.

Valgono per gli esami di cui al presente articolo, in quanto applicabili, le attuali disposizioni, che regolano gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità per le promozioni al grado 9°.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche al personale del ruolo dei commissari consolari.

Le disposizioni dell'art. 1 sono altresì applicabili al personale della carriera direttiva coloniale e quelle dell'art. 2 ai personali civili tecnici di gruppo *A*, dipendenti dal Ministero della guerra, la cui carriera si inizia dal grado 9° dell'ordinamento gerarchico.

Art. 4.

Salvo quanto dispone il successivo art. 5, sono esonerati dalle prove di esame stabilite nel precedente art. 2, per l'avanzamento al grado 8° dei ruoli di gruppo *A*, oltre gli impiegati appartenenti ai ruoli considerati nel medesimo art. 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già rivestano il grado 9°, anche quelli che alla data medesima abbiano superato l'esame di concorso per merito distinto o conseguita l'idoneità per detto grado, nonchè quelli che verranno a trovarsi nelle indicate condizioni a seguito del risultato di esami banditi fino alla stessa data e quelli che conseguiranno il grado 9° per graduatoria di merito o per esame di concorso in applicazione delle norme di carattere transitorio contenute nell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, concernenti l'attribuzione dei posti di grado 9° resisi vacanti, entro il triennio dall'entrata in vigore del Regio decreto stesso.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai personali indicati nel precedente art. 3.

Art. 5.

Non potranno effettuarsi promozioni al grado 9° in base al precedente art. 1, fino a quando non abbiano avuta completa attuazione le disposizioni del citato art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Per le promozioni al grado 8° degli impiegati di cui al precedente art. 4 si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Fino a quando il personale considerato nello stesso articolo 4 non sia stato promosso all'indicato grado 8° oppure dichiarato impromovibile dal competente Consiglio d'amministrazione non potranno conferirsi promozioni al grado medesimo in base agli esami stabiliti col precedente art. 2.

Il personale di cui al precedente art. 4 che venga dichiarato impromovibile al grado 8°, potrà, peraltro, partecipare agli esami previsti dall'art. 2 e conseguire la promozione ove li superi.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 66. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1804.

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1483.

Modifica della denominazione della Regia avvocatura erariale in « Avvocatura di Stato » e istituzione degli uffici distrettuali di Avvocatura di Stato a Brescia ed a Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato col R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, giusta il quale la circoscrizione degli uffici distrettuali della Regia avvocatura erariale deve coincidere con quella delle Corti di appello;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, di approvazione dei ruoli dei personali finanziari;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421, con la quale sono state trasformate in Corti di appello le Sezioni di Corti di appello di Brescia e di Messina;

Riconosciuta l'assoluta necessità di istituire gli uffici distrettuali di Avvocatura erariale nelle sedi delle due nuove Corti di appello di Brescia e di Messina, nonchè l'opportunità di conferire alla Avvocatura medesima una denominazione più rispondente alla natura delle sue attribuzioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La denominazione della Regia avvocatura erariale è modificata in quella di « Avvocatura dello Stato ».

Art. 2.

Al secondo capoverso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, modificato dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, è sostituito quanto appresso:

« Gli uffici distrettuali di Avvocatura dello Stato sono in numero di 17 con sede ad Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia.

« La circoscrizione degli uffici distrettuali di Avvocatura dello Stato coincide con quella delle rispettive Corti di appello.

« Nella circoscrizione della Corte d'appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato ».

Art. 3.

I ruoli del personale dell'Avvocatura dello Stato approvati con R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entrano in vigore al 1° dicembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 67. — MANCINI.

REGIA AVVOCATURA DELLO STATO

Avvocati dello Stato

(Gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
2°	Avvocato generale dello Stato	1
3°	Vice avvocato generale dello Stato	1
4°	Sostituti avvocati generali dello Stato	17
4°	Avvocati distrettuali dello Stato	17
5°	Segretario generale	1
5°	Vice avvocati dello Stato	58
6°	Sostituti avvocati dello Stato di 1ª classe	44
7°	Sostituti avvocati dello Stato di 2ª classe	63
		202

Aggiunti di procura.

(Gruppo *A*).

9°	Aggiunti di procura di 1ª classe	10
10°	Aggiunti di procura di 2ª classe	14
11°	Aggiunti di procura di 3ª classe	18
		42

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	21
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	57
13°	Alunni d'ordine	13
		130

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	30
Uscieri	30
Inservienti	18
	80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1805.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. **1480.**

Norme per la esecuzione del R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, riguardante la disciplina della produzione e del commercio dell'essenza di bergamotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito in legge con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, che stabilisce nuove disposizioni per il commercio dell'essenza di bergamotto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della istituzione del magazzino generale per il deposito dell'essenza di bergamotto a Reggio Calabria, ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito in legge con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, è autorizzata la costituzione di un Ente, che assumerà la denominazione di « Magazzino generale del bergamotto ».

All'Ente suddetto possono partecipare:

a) il Banco di Napoli, in Napoli, direttamente, o anche attraverso Società esercenti magazzini generali che siano dal Banco direttamente gestite e controllate;

b) la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;

c) il Consiglio provinciale dell'economia di Reggio Calabria.

Inoltre possono essere ammessi altri enti secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto dell'Ente, di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

L'Ente sarà costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

L'Ente avrà un capitale proprio iniziale non inferiore a L. 2.000.000, costituito con i contributi degli enti partecipanti, nella misura da stabilirsi di accordo fra questi con deliberazione da approvarsi dai Ministeri competenti, a norma delle leggi vigenti per i singoli enti.

Art. 3.

L'Ente potrà compiere tutti gli atti e le operazioni che si connettono al suo scopo istituzionale, in ottemperanza delle norme di cui al titolo XVI del Codice di commercio ed al decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, al relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, ed alla legge 12 maggio 1930, n. 685.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Le norme per il funzionamento e l'amministrazione dell'Ente saranno determinate nello statuto che, su proposta ed a seguito di regolare deliberazione degli enti partecipanti di cui all'art. 1, sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

La Regia stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi, in Reggio Calabria, è autorizzata a rilasciare i certificati di analisi dell'essenza di bergamotto destinata alla esportazione, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito in legge con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni.

Colui che richiede l'analisi dell'essenza di bergamotto, entro quindici giorni dalla comunicazione del risultato analitico da parte della Regia stazione sperimentale, ha facoltà di chiedere una seconda analisi, con istanza debitamente motivata, da rivolgersi alla Stazione stessa.

Per la seconda analisi la Stazione sperimentale si servirà del campione gemello che, prelevato all'atto del campionamento per l'analisi di primo grado, dovrà restare presso di essa.

La spesa della seconda analisi è a carico del richiedente, nel caso che la prima analisi venga confermata.

Nel caso invece in cui la seconda analisi non confermi la prima, la spesa della seconda analisi è a carico della Stazione sperimentale.

Art. 6.

Le Regie dogane non ammetteranno alla esportazione all'estero l'essenza di bergamotto, se non quando essa sia accompagnata da un certificato di analisi che ne garantisca la purezza, da rilasciarsi dalla Regia stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria, e sia accertata la integrità dei piombi che dovranno apporsi sugli imballaggi della merce con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Questa disposizione non si applica per la spedizione di campioni.

Per « campione » s'intende un quantitativo di essenza di bergamotto non superiore ad un chilogrammo.

Art. 7.

Il Ministro per le corporazioni, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che l'essenza di bergamotto destinata alla esportazione sia obbligatoriamente immessa nel Magazzino generale, di cui al precedente art. 1, e di stabilire le relative modalità.

Art. 8.

Il Consorzio facoltativo fra i produttori di bergamotto, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito in legge con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, sarà retto da uno statuto, che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del prefetto di Reggio Calabria.

Il decreto del prefetto conferisce la personalità giuridica al Consorzio, a tutti gli effetti di legge.

Qualora il prefetto intenda avvalersi della facoltà di costituire obbligatoriamente il Consorzio fra i produttori di bergamotto, ai termini del secondo comma del citato art. 4, provvederà con suo decreto motivato, su conforme parere del Consiglio provinciale dell'economia.

Nell'uno e nell'altro caso, il decreto del prefetto sarà comunicato, subito dopo la sua emanazione, al Ministro per le corporazioni, insieme allo statuto. Il decreto del prefetto e lo statuto del Consorzio diverranno definitivi, se entro un mese dall'avvenuta comunicazione, il Ministero delle corporazioni non avrà fatto alcun rilievo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1806**.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1930, n. **1491**.

Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, gli emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ridotti in ragione del 12 per cento:

a) gli stipendi e gli altri assegni dei membri del Governo;

b) gli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe non utili a pensione, l'aggiunta di famiglia e

relative quote complementari, ed in genere gli emolumenti fissati con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive estensioni, a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quella delle Ferrovie dello Stato e le altre aventi ordinamento autonomo o dipendente da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

c) le indennità temporanee mensili e relative quote suppletive dei maestri elementari ed i soprassoldi di caro viveri dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

d) le retribuzioni, diarie, paghe, le indennità temporanee mensili di caro viveri e relative quote suppletive e gli altri analoghi assegni del personale straordinario avventizio, contrattista, cottimista, giornaliero o comunque non di ruolo, compreso quello salariato in servizio delle Amministrazioni o degli Enti indicati nelle lettere precedenti;

e) le retribuzioni dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafici ed in genere del personale retribuito ad aggio, nonchè quelle dei procaccia postali e dei portalettere rurali;

f) le indennità di qualsiasi natura, le retribuzioni per incarichi speciali, i premi di interessamento e di produzione ed ogni altra competenza accessoria, non considerata alle lettere precedenti, a favore del personale ivi contemplato e degli estranei alle Amministrazioni dello Stato, cui siano da queste affidati speciali incarichi.

Art. 2.

Il personale che, per effetto della prima attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 1, consegua un complessivo trattamento economico lordo, per stipendio, o paga, o retribuzione e per supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia od indennità temporanea mensile di caro viveri, inferiore a quello spettantegli per gli indicati emolumenti al 30 giugno 1929, conserva la differenza a titolo di assegno *ad personam* non utile ai fini di pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 3.

Sono ridotte in ragione del 12 per cento gli stipendi, i salari, le paghe, le retribuzioni ed in genere qualsiasi emolumento o competenza, sia, o pur no, di carattere fisso e continuativo, dei segretari comunali, dei direttori didattici e dei maestri elementari dei Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, e di ogni altro personale di ruolo e non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni di assistenza e beneficenza e degli Enti, istituti e aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.

Art. 4.

Alla riduzione del 12 per cento sono pure assoggettati gli stipendi, le retribuzioni e gli altri assegni del personale degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali, ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

La riduzione è peraltro elevata al 25 per cento sul trattamento complessivo eccedente le prime L. 40.000 e fino alle L. 60.000, ed al 35 per cento sull'eccedenza ulteriore.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti predetti o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini; nonchè alle Società il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, colla partecipazione dello Stato. Non si applicano alle Provincie, ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per cui sono da osservarsi le norme del precedente art. 3.

L'applicabilità del presente articolo a singoli Enti è, quando occorra, insindacabilmente dichiarata dal Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze. Nello stesso modo potranno essere disposti accertamenti per constatare la regolare applicazione del presente articolo ed emanate, di concerto con i singoli Ministri, le norme per regolare la destinazione delle economie da esso derivate.

I singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, provvederanno ad introdurre, in base a revisione, da eseguirsi entro il 30 giugno 1932, mediante provvedimenti non soggetti a gravame, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, le ulteriori riduzioni alle tabelle organiche e di trattamenti economici e le variazioni alle norme concernenti i personali degli Enti predetti, che risultino opportune, affinchè l'ordinamento ed il trattamento dei personali medesimi sia informato a unicità di criteri, nei confronti degli Enti stessi fra loro, e con gli altri Enti di diritto pubblico.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni generali o speciali contrastanti con quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi rispettivi Ministri, sarà provveduto alla emanazione delle norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale di ruolo e non di ruolo, in servizio in Colonia o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 1° dicembre 1930, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 302, *foglio* 75. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1807.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1468.

Erezione in ente morale della Fondazione « Opera pia Filippo Mantovani », con sede nella frazione di Mirabello del comune di Sant'Agostino.

N. 1468. R. decreto 17 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'in-

terno, la fondazione intitolata « Opera pia Filippo Mantovani » con sede nella frazione di Mirabello del comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1930 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1930.
Norme per il rilascio dei certificati di analisi dell'essenza di bergamotto destinata alla esportazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito in legge con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, che stabilisce nuove disposizioni per il commercio dell'essenza di bergamotto;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1480, che stabilisce le norme regolamentari ed integrative del citato decreto-legge;

Determina:

Art. 1.

Per il rilascio dei certificati di analisi dell'essenza di bergamotto destinata alla esportazione saranno osservate le modalità di cui nei seguenti articoli.

Art. 2.

Ogni partita di essenza di bergamotto destinata alla esportazione deve essere sottoposta alla analisi della Regia stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria.

A tale scopo, l'intera partita deve essere immessa, a cura dell'interessato, in unico recipiente per omogeneizzare la massa.

Dalla massa così omogeneizzata, la Regia stazione sperimentale effettua il campionamento, prelevandone tre campioni, in bottiglie da 100 grammi ciascuna.

Su ciascuna bottiglia si applicano le relative etichette, che devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poter individualizzare la partita alla quale i campioni si riferiscono, e devono essere firmate dall'incaricato della Regia stazione sperimentale e dall'interessato. Le suddette etichette dovranno inoltre essere contrassegnate da un numero da indicarsi dalla Regia stazione sperimentale, e che dovrà essere riportato nel certificato di analisi ed impresso a fuoco sugli imballaggi esterni di cui al penultimo comma del presente articolo.

Il tappo di ciascuna bottiglia deve essere legato, a mezzo di spago, al collo della bottiglia.

Un timbro della Regia stazione sperimentale deve essere, indi, applicato su ceralacca, sia sull'etichetta e sia sul tappo della bottiglia.

Fra i due timbri deve essere assicurato lo spago che lega il tappo al collo della bottiglia.

L'interessato ha la facoltà di applicare un suo timbro sull'etichetta.

Dei tre campioni così confezionati, uno viene consegnato all'interessato e due vengono ritirati dalla Regia stazione sperimentale.

Effettuato il campionamento, l'essenza viene rimessa nei recipienti nei quali dovrà essere esportata. Ciascun recipiente, riempito di essenza, è suggellato a stagno sul tappo, con il timbro della Regia stazione sperimentale.

Un graduato della Regia guardia di finanza assiste a tutte le operazioni suddette.

I recipienti come sopra suggellati, sono immessi nelle relative casse da imballaggio, continuando sempre a restare sotto la diretta e non interrotta vigilanza di un graduato della Regia guardia di finanza, fino a che le casse da imballaggio non siano assicurate con piombi della competente Regia dogana, da applicarsi nei modi di rito, e non sia stato su di esse impresso a fuoco il numero di cui al quarto comma del presente articolo.

Tutte le operazioni previste nel presente articolo devono effettuarsi in unico ambiente, distinto e separato dal resto del luogo di deposito, ed a tale scopo espressamente destinato.

Tutte le spese per le suddette operazioni sono a carico dell'interessato.

Art. 3.

La Regia stazione sperimentale, eseguita l'analisi e riconosciuta la genuinità della merce, rilascia all'interessato il certificato necessario per l'esportazione.

Nel caso in cui l'essenza di bergamotto viene riscontrata non genuina, la Regia stazione sperimentale denunzia il depositante alla competente autorità giudiziaria, in applicazione alla legge 2 agosto 1897, n. 378, e ne dà notizia al Ministero delle corporazioni.

In mancanza di contestazione, il campione di essenza rimasto presso la Regia stazione sperimentale viene restituito all'interessato, dopo decorsi tre mesi dalla data della spedizione della merce.

Art. 4.

Per ogni partita di essenza di bergamotto da esportarsi all'estero, la Regia dogana, oltre a richiedere il relativo certificato di purezza della Regia stazione sperimentale, si assicura della integrità dei piombi e della identicità del numero apposti sulle casse ai sensi del precedente art. 2.

Le operazioni doganali di esportazione devono essere compiute dalla stessa Dogana che effettuò il piombamento delle casse.

Roma, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le corporazioni:
Bottai.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

(6489)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Benevento.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Benevento la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento di una casa colonica e svellimento di tutti gli alberi esistenti nella zona di sedime del campo - Opere varie di drenaggio per lo smaltimento delle acque - Spianamento del terreno - Rullatura leggera del campo - Impianto del prato stabile asciutto - Sistemazione della strada d'accesso al campo - Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi nove a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale 28 aprile 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 7 maggio 1929, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Benevento, è revocato.

Roma, addì 12 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(6420)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Reggio Emilia la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento degli alberi esistenti nella zona di sedime del campo - Colmatura di fossetti di irrigazione - Spianamento generale del terreno con pendenze massime dell'uno per cento - Erpicatura, semina e rullatura - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Roma, addì 12 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(6423)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Bovino (Foggia).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Bovino, in provincia di Foggia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento del terreno - Spostamento verso il limite nord-ovest del campo della strada comunale detta « Tratturo di Cologna » - Rullatura leggera del terreno - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi nove a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale 12 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1928, n. 155, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Bovino, è revocato.

Roma, addì 12 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(6421)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Saliceto (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Saliceto, in provincia di Piacenza, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento di alberi e piante esistenti nella zona di sedime del campo - Colmatura di piccoli fossetti d'irriga-

zione - Spianamento generale del campo - Costruzione di fossi e dreni onde mantenere asciutta la superficie - Spostamento di una strada campestre fino al limite ovest del campo - Erpicatura generale del terreno e conseguente impianto del prato stabile asciutto - Rullatura leggera del terreno - Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale 4 febbraio 1929 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 1929, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Saliceto, è revocato.

Roma, addì 12 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(6424)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1930.

Revoca del decreto Ministeriale 31 luglio 1930 concernente l'istituzione del campo di fortuna di Fojano della Chiana (Arezzo).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1928, che istituisce il campo di fortuna di Fojano della Chiana, in provincia di Arezzo;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 31 luglio 1928-VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Fojano della Chiana, in provincia di Arezzo.

Roma, addì 12 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(6425)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1930.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca sulle acque scorrenti nel territorio del comune di Demonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Visto l'art. 33 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;

Visto l'art. 1° del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modifiche alle disposizioni in vigore sulla pesca;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, che ha prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;

Vista la domanda in data 25 gennaio 1928 del podestà del comune di Demonte, intesa ad ottenere il riconoscimento, a favore del Comune stesso, del possesso del diritto esclusivo di pesca sulle acque pubbliche scorrenti nel territorio comunale;

Considerato che la domanda stessa non è stata presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 1921, e che non esiste un decreto prefettizio di riconoscimento del possesso del predetto diritto esclusivo di pesca, a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503;

Ritenuto che per tali motivi è intervenuta la estinzione del diritto, a sensi del 2° comma dell'art. 22 citato;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 settembre 1930;

Decreta:

La domanda in data 25 gennaio 1928 del podestà del comune di Demonte, di cui nelle premesse, è respinta. In conseguenza, il diritto esclusivo di pesca sulle acque pubbliche scorrenti nel territorio di detto Comune, quale risulta dal « Consegnamento della caccia, pesca, bandi campestri, ecc. » in data 27 gennaio 1715, è dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(6429)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1930.

Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e tariffe pei trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) la nota (1) alla intestazione della tariffa ordinaria n. 34 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

« Fruiscono della presente tariffa anche i trasporti di merci provenienti da Lagosta, da Zara, dalla Colonia Eritrea, dalla Libia, dalla Somalia e dalle Isole italiane dell'Egeo e destinate all'estero, e quelli in senso inverso »;

b) la nota (1) alla intestazione della tariffa ordinaria n. 35 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

« Fruiscono della presente tariffa anche le merci nazionali dirette a Lagosta, a Zara, alla Colonia Eritrea, alla Somalia, alla Libia ed alle Isole italiane dell'Egeo »;

c) nell'elenco delle stazioni marittime che figura in testa alla medesima tariffa ordinaria n. 35 P. V. è aggiunta Taranto Marittima;

d) nella intestazione della tariffa eccezionale n. 133 P. V. è aggiunto un richiamo alla seguente nota:

« Fruiscono della presente tariffa anche le merci nazionali dirette a Lagosta, a Zara, alla Colonia Eritrea, alla Somalia, alla Libia ed alle Isole italiane dell'Egeo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(6469)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-29966.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ennio Escher fu Eugenio, nato a Trieste il 26 ottobre 1883 e residente a Trieste, via San Lazzaro n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ersini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ennio Echer è ridotto in « Ersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emilia Gennaro in Escher fu Stefano, nata il 16 gennaio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5804)

N. 11419-30365.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Escher di Giuseppe, nato a Sebenico (Dalmazia) il 18 agosto 1903 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 126, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Frassini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Escher è ridotto in « Frassini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5805)

N. 11419-24274.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Fraiseis di Lodovico, nato a Trieste il 3 dicembre 1904 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Frisi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Fraiseis è ridotto in « Frisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5808)

N. 11419-31537.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Gaspercich fu Antonio, nato a Trieste il 30 luglio 1891 e residente a Trieste, via G. Vasari n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gasperi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gaspercich è ridotto in « Gasperi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ludmilla Stecar in Gaspercich di Giovanni, nata il 23 aprile 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5814)

N. 11419-26953.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Enrica Gärtner fu Luigi, nata a Trieste il 18 aprile 1903 e residente a Trieste, via Zovenzoni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Enrica Gärtner è ridotto in Gardi

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5815)

N. 1784.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barbic Antonio fu Ignazio e di Antizza Vittoria, nato a Lagosta (provincia di Zara) l'11 ottobre 1892 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Barbic Anna, nata Karlovic, nata a Lagosta il 27 maggio 1902, e per i figli:

Barbic Antonio di Antonio, nato a Lagosta il 30 settembre 1923;

Barbic Giovanni di Antonio, nato a Lagosta il 15 dicembre 1927;

Barbic Vincenzo di Antonio, nato a Lagosta l'8 marzo 1929.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(6368)

N. 2718.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Lucianovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Lucianovich Amalia fu Antonio e fu Margherita Fantella, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 26 settembre 1877 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luciani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 10 gennaio 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(6369)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, nella seduta del 24 novembre 1930 ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali.

(6493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato.

Si comunica all'ingegnere del Real corpo del Genio civile sig. Gabriello Salvi, di cui è sconosciuta l'attuale dimora, che egli è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31 dicembre 1930.

Si invita fin da ora il detto ingegnere Salvi a riprendere servizio presso l'ufficio del Genio civile di Reggio Emilia, non oltre il 2 gennaio 1931 e lo si avverte che in caso contrario egli sarà senz'altro dichiarato dimissionario d'ufficio dall'impiego.

Roma, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

(6485)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 13 novembre 1930, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Carlo Urbani a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Zara.

Sig. Emilio Locatelli a segretario del Sindacato provinciale fascista piccoli coltivatori diretti di Bergamo.

Sig. Alfredo Scacciafratte a segretario del Sindacato provinciale fascista piccoli coltivatori diretti di Rieti.

Sig. Cesare Rossi a segretario del Sindacato provinciale fascista piccoli coltivatori diretti di Rovigo.

Avv. Mario Fossi a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Padova.

Dott. Raffaele Basile Giannini a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Palermo.

Roma, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

(6486)

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 8 novembre 1930, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Pomilio Guido a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Chieti.

Varani Alfredo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Livorno.

Carlotti ing. Giacomo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Messina.

Bertelli Bernardo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Perugia.

Tommasi Ugo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei piccoli coltivatori diretti di Forlì.

Roma, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

(6487)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 143ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione).

Si notifica che nel giorno di venerdì 12 dicembre 1930, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 143ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1931, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 22 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6494)

Preavviso riguardante la 122ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di venerdì 12 dicembre 1930, alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 122ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917 approvata col decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 22 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6495)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 244.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 novembre 1930 - Anno IX

Francia	75.05	Oro	368.52
Svizzera	370.30	Belgrado	33.85
Londra	92.765	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.692	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	216.25	Norvegia	5.11
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.554	Svezia	5.126
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.11
Romania	11.36	Rendita 3.50 %	68.85
Peso Argentino Oro	14.915	Rendita 3.50 % (1902)	65.25
Peso Argentino Carta	6.56	Rendita 3 % lordo	41.175
New York	19.099	Consolidato 5 %	81.975
Dollaro Canadese	19.12	Obblig. Venezie 3.50 %	77.50

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione 20 ottobre 1930 (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		5.292.700.780,03	+	9
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	3.495.956.373,12		+	13.519
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.396.610.189,74		+	64.536
		4.892.566.562,86	+	78.055
Riserva totale . . . . L.		10.185.267.342,89	+	78.064
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.788.165.174,04		—
Cassa . . . . »		722.755.681,53	+	108.306
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.791.839.787,30	+	25.251
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.207.302,53	+	647
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.523.834.205,11		+	373.058
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	928.698,60		+	32
		1.524.762.903,71	+	373.090
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.162.834.538,24	+	1.303
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	182.760.378,60		+	81.374
altri . . . . »	91.651.171,55		+	15.743
		274.411.550,15	+	97.117
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . . . L.		526.950.356,21		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		161.032.190,15	+	
Istituto di liquidazioni . . . . »		630.517.590,24		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . »	74.360.783,79			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	202.978.259,72			—
Debitori diversi . . . . »	1.357.583.709,78		—	382.240
		1.697.407.753,29	—	382.240
Spese . . . . L.		145.191.012,49	+	6.370
L.		21.816.343.183,27		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26.860.889.424,08	+	777.838
L.		48.677.232.607,35		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		216.432.408,19	—	3
TOTALE GENERALE . . . L.		48.893.665.015,54		—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(4425)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

ottobre 1930 (IX)

PASSIVO.

			Differenze con la situazione 20 ottobre 1930 (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	15.737.935.250 —	—	112.754
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	406.348.619, 88	+	9.515
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1.292.649.329, 40	—	50.477
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		
Totale partite da coprire	L.	17.736.933.199, 28	—	153.716
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti passivi	»	18.221.534, 18	+	391
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.503.350.383, 79	+	386.744
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	500.000.000 —	+	20.000
Conto corrente della Cassa autonoma di ammortamento del Debito Pubblico Interno.	»	196.720.936, 88	+	36.715
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . L. 75.059.512, 16				—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —				—
Creditori diversi » 777.722.331, 34			+	7.036
		898.781.843, 50	+	7.036
Rendite	L.	329.835.285, 64	+	10.738
Utili netti dell'esercizio	»	—		—
	L.	21.816.343.183, 27		—
Depositanti	»	26.860.889.424, 08	+	777.838
	L.	48.677.232.607, 35		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	216.432.408, 19	—	3
TOTALE GENERALE	L.	48.893.665.015, 54		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57,42 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. ROSAI.

Regno d'Italia

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 18
dal 16 al 30 settembre 1930 - Anno VIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Caltabellotta	B	—	1
Alessandria	Castagnole Lanze	B	—	1
Avellino	Calitri	B	—	1
Id.	Rocchetta S. Antonio	O	—	1
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	O	—	1
Id.	Polignano a Mare	B	—	1
Bergamo	Foresto Sparso	B	—	1
Brescia	Bienno	B	—	1
Id.	Collio	B	—	1
Id.	Pian d'Artogne	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Brindisi	Carovigno	E	1	—
Id.	Ceglie Messapico	O	—	1
Cagliari	Santu Lussurgiu	O	—	1
Campobasso	Palata	O	—	1
Catania	Fiumefreddo	B	—	1
Id.	Riposto	B	—	1
Chieti	Paglieta	B	1	—
Cuneo	La Morra	B	—	1
Firenze	Fucecchio	B	—	1
Id.	Montelupo Fiorentino	B	—	1
Fiume	Castel Iablanizza	B	—	1
Id.	Villa del Nevoso	B	—	1
Foggia	Casalnuovo Monter.	Cp	—	1
Id.	Casalvecchio di Pugl.	Cp	—	1
Id.	Castelnuovo	O	—	1
Id.	Cerignola	Cp O	—	4
Id.	Foggia	B	1	1
Id.	Motta Montecorvino	E	—	1
Id.	Pietramontecorvino	O	—	1
Id.	Poggio Imperiale	E	2	—
Id.	Sansevero	B	1	—
Id.	Id.	Cp O	2	—
Id.	Vico del Gargano	B	—	2
Id.	Id.	Cp	—	2
Id.	Volturino	E	—	1
Frosinone	Arce	O	—	2
Id.	Fiuggi	B	—	1
Id.	Monte S. Giov. Camp.	B	—	1
Id.	Pontecorvo	B	—	1
Messina	Raccuia	B	—	1
Milano	Brugherio	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Monza	B	—	1
Modena	Soliera	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	1
Pavia	Cilavegna	B	—	1
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	—
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Pavia	Groppello Cairoli	B	—	1
Pisa	Vecchiano	O	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	2
Pola	Rozzo	B	—	1
Potenza	S. Arcangelo	O	—	1
Roma	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Velletri	B	—	1
Salerno	Caggiano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Rofrano	O	—	1
Id.	S. Angelo a Fasanella	B	—	1
Id.	Id.	Cp	—	1
Id.	Scafati	B	—	1
Sassari	Ozieri	B	—	1
Siracusa	Lentini	O	2	—
Taranto	Crispiano	Cp	1	—
Id.	Pulsano	Cp	—	1
Torino	Corio	B	—	1
Id.	Foglizzo	B	—	1
Id.	Mathi	B	—	1
Trapani	Trapani	B	—	1
Verona	Selva di Progno	B	—	1
			14	71
	Carbonchio sintomatico.			
Aosta	Bollengo	B	—	1
Bari delle Puglie	Putignano	E	—	1
Belluno	Belluno	B	—	1
Id.	Trichiana	B	—	1
Cagliari	Sarrok	B	—	1
Cuneo	Roccaforte Mondovì	B	—	1
Roma	Roma	B	4	—
Id.	Segni	B	1	—
Trento	Vigo di Fassa	B	—	1
			5	7
	Afta epizootica.			
Aosta	Ayas	B	—	5
Id.	Chamois	B	2	—
Id.	Torgnon	B	—	1
Id.	Id.	Cp	—	1
Aquila degli Abruzzi	Tagliacozzo	B	—	2
Bergamo	Clusone	B	2	1
Id.	Comun Nuovo	B	—	1
Id.	Palosco	B	—	1
Bologna	Galliera	B	—	1
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Marzabotto	B	1	—
Id.	Monghidoro	B	—	2
Id.	S. Benedetto	B	—	1
Bolzano	Rifiano	B	1	—
Id.	S. Leonardo	B	—	1
Brescia	Adro	B	—	1
Id.	Capriano-Azzano	B	—	2
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	2
Id.	Cologne	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Gavardo	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Padenghe	B	—	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Preseglie	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Id.	Roè-Volciano	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	—	1
Como	Colico	B	1	—
Id.	Como	B	—	1
Cremona	Cappella de' Picenardi	B	1	—
Firenze	Firenze	B	1	—
Id.	Montelupo Fiorentino	B	—	1
Id.	Scandicci	B	—	1
Milano	Castiglione d'Adda	B	—	1
Novara	Oleggio	B	1	—
Padova	Limena	B	—	1
Id.	Vigodarzere	B	1	—
Pavia	Garlasco	B	1	—
Perugia	Panicale	B	1	1
Rieti	Orvinio	B	1	—
Roma	Roma	B	4	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Villanova Marchesana	B	—	1
Savona	Borghetto S. Spirito	B	—	1
Siena	Castellina in Chianti	B	1	2
Id.	Montepulciano	B	2	3
Sondrio	Cosio	B	3	3
Id.	Rasura	B	2	—
Id.	Traona	B	1	—
Torino	Carignano	B	2	—
Id.	Groscavallo	B	2	—
Udine	Fiume Veneto	B	—	1
Venezia	S. Donà di Piave	B	1	1
Id.	Venezia	B	—	1
Verona	Valeggio sul Mincio	B	—	4
			33	56

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Jesi	S	—	2
Id.	Rosora-Mergo	S	—	1
Id.	Serra S. Quirico	S	—	3
Aquila degli Abruzzi	Pescina	S	1	3
Id.	Pratola Peligna	S	—	1
Arezzo	Bucine	S	—	2
Id.	Cavriglia	S	1	1
Id.	Cortona	S	2	1
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	3	1
Ascoli Piceno	Rocca di Fluvione	S	—	1
Belluno	Alano di Piave	S	—	1
Id.	Auronzo	S	8	4
Id.	Belluno	S	1	5
Id.	Castello Lavazzo	S	—	1
Id.	Cencenighe	S	1	—
Id.	Cesiomaggiore	S	2	—
Id.	Falcade	S	3	—
Id.	Feltre	S	2	3
Id.	Forno di Zoldo	S	1	—
Id.	Gosaldo	S	1	—
Id.	Longarone	S	—	1

Segue *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Belluno	Ospitale	S	1	—
Id.	Pedavena	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	2
Id.	Sedico	S	—	3
Id.	Seren del Grappa	S	—	1
Benevento	San Lorenzello	S	—	4
Bergamo	Brignano d'Adda	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	4
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Brunico	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	4
Id.	Fiè	S	—	1
Id.	Laives	S	—	1
Id.	Nalles	S	—	1
Id.	Parcines	S	—	1
Id.	Rio di Pusteria	S	—	1
Id.	S. Leonardo	S	—	1
Id.	Sarentino	S	—	2
Id.	Terlano	S	—	1
Brescia	Brescia	S	—	2
Id.	Capriano-Azzano	S	—	1
Id.	Lonato	S	—	2
Id.	Mairano	S	—	1
Id.	Offlaga	S	—	1
Id.	Pontevico	S	—	1
Id.	Rudiano	S	—	1
Id.	Salò	S	—	3
Campobasso	Guglionesi	S	—	1
Catanzaro	Conflenti	S	—	1
Chieti	Fraine	S	10	—
Id.	Guardiagrele	S	14	—
Id.	Lanciano	S	—	2
Id.	Liscia	S	5	—
Id.	Montazzoli	S	—	1
Id.	Ortona	S	3	—
Id.	Paglieta	S	—	1
Id.	Rapino	S	8	—
Id.	Torrebruna	S	9	—
Cosenza (*a*)	Altomonte	S	1	—
Id.	Amantea	S	1	—
Id.	Belmonte Calabro	S	1	—
Id.	Fiumefreddo	S	3	—
Cremona	Genivolta	S	—	1
Id.	Martignana Po	S	—	1
Cuneo	Carrù	S	—	1
Id.	Fossano	S	—	1
Id.	Govone	S	—	1
Id.	Marene	S	—	1
Id.	Priocca	S	—	1
Id.	Rocca de' Baldi	S	—	1
Ferrara	Argenta	S	—	1
Id.	Ferrara	S	—	19
Fiume	Castelnuovo d'Idria	S	2	7
Id.	Fiume	S	—	1
Foggia	Volturara Appula	S	—	1
Forlì	Cesena	S	—	1
Id.	S. Arcangelo	S	—	1
Id.	Sarsina	S	1	—
Id.	Tredozio	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	—	1
Id.	Farra	S	—	1
Id.	Gargaro	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	4
Id.	S.ta Croce d'Aidussina	S	—	2
Id.	Vipacco	S	—	1
Macerata	Appignano	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Malattie infettive dei suini.			
Macerata	Montecosaro	S	6	—
Id.	Porto Civitanova	S	2	—
Id.	Porto Recanati	S	1	—
Modena	Modena	S	—	1
Id.	Ravarino	S	1	—
Id.	Soliera	S	2	6
Novara	Novara	S	1	—
Padova	Gazzo	S	—	1
Parma (a)	Fontanellato	S	1	—
Pavia	Certosa di Pavia	S	1	—
Id.	Landriano	S	1	—
Id.	Lardirago	S	—	1
Id.	Lomello	S	1	—
Id.	Travacò Siccomario	S	—	1
Id.	Velezzo Lomellina	S	—	1
Id.	Vidigulfo	S	3	—
Id.	Zerbolò	S	—	1
Perugia	Sellano	S	—	1
Pesaro e Urbino	Mondolfo	S	—	1
Piacenza	Lugagnano	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	—	1
Pola	Canfanaro	S	—	2
Id.	Orsera	S	—	1
Id.	Parenzo	S	—	1
Id.	Umago	S	—	1
Id.	Valle d'Istria	S	—	1
Id.	Visinada	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	2	11
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	S	—	5
Rieti	Rocca Sinibalda	S	6	2
Roma	Roma	S	2	—
Salerno	Rofrano	S	1	3
Siena	Castellina in Chianti	S	2	2
Id.	Gaiole	S	3	8
Id.	Radda in Chianti	S	1	5
Teramo	Bisenti	S	1	—
Id.	Castellalto	S	2	—
Id.	Colledara	S	1	—
Id.	Cellino	S	1	—
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	3
Id.	Teramo	S	5	2
Terni	Amelia	S	31	20
Id.	Giove	S	—	1
Id.	Penna in Teverina	S	—	1
Trento	Ala	S	—	1
Id.	Brez	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Fondo	S	—	1
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	3
Id.	Roverè della Luna	S	—	3
Id.	Salorno	S	—	1
Id.	Spor	S	—	2
Treviso	Altivole	S	1	—
Id.	Asolo	S	1	—
Id.	Carbonera	S	1	1
Id.	Casale sul Sile	S	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	S	1	—
Id.	Treviso	S	1	—
Trieste	Trieste	S	2	5
Udine	Aiello	S	—	1
Id.	Ampezzo	S	2	—
Id.	Bagnaria	S	1	—
Id.	Bicinicco	S	1	—
Id.	Campolongo	S	—	3
Id.	Cordenons	S	1	4
Udine	Gonars	S	—	1
Id.	Joannis	S	—	2
Id.	Malborghetto	S	—	2
Id.	Mortegliano	S	—	3
Id.	Palmanova	S	1	2
Id.	Pravisdomini	S	—	1
Id.	Ruda	S	—	4
Id.	S. Pietro al Natisone	S	—	1
Id.	S.ta Maria la Longa	S	—	1
Id.	Talmassons	S	—	1
Id.	Tarcento	S	—	1
Id.	Tarvisio	S	2	2
Id.	Tavagnacco	S	—	1
Id.	Treppo Grande	S	2	—
Id.	Udine	S	5	2
Venezia	Annone Veneto	S	2	—
Id.	Pramaggiore	S	—	2
Verona	Verona	S	—	2
Id.	Zevio	S	—	1
Vicenza	Caldogno	S	—	1
Id.	Torri	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	1
			189	277
	Morva.			
Bologna	Bologna	E	—	1
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	3	—
Palermo	Palermo	E	—	1
Piacenza	Piacenza	E	1	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	E	—	1
			6	3
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Avellino	E	1	1
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Mirabella	E	1	—
Benevento	Benevento	E	1	1
Campobasso	Guardiaregia	E	1	—
Catania	Misterbianco	E	1	—
Foggia	Cerignola	E	—	1
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Messina	Messina	E	2	
Id.	Villafranca Tirrena	E	—	1
Napoli	Afragola	E	1	2
Id.	Caivano	E	1	1
Id.	Napoli	E	5	—
Id.	Nola	E	3	1
Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	Resina	E	—	1
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	3	—
Palermo	Bagheria	E	2	—
Id.	Palermo	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Farcino criptococcico.				
Salerno	Acerno	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	3	—
Id.	Eboli	E	—	1
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	2	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
			39	11
Rabbia.				
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	2
Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Montemarciano	Cn	—	2
Arezzo	Monte S. Savino	Cn	—	1
Firenze	Reggello	Cn	—	1
Forlì	S. Arcangelo	Cn	—	1
Imperia	Ventimiglia	Cn	—	2
Napoli	Cardito	Cn	—	1
Id.	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	16
Id.	Nola	Cn	—	2
Id.	Scisciano	Cn	—	1
Id.	Somma Vesuviana	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	—	2
Perugia	Castiglione del Lago	Cn	—	1
Ragusa	Ragusa	E	1	—
Salerno	Caggiano	E	—	1
Id.	Sarno	Cn	—	1
Terni	Castelviscardo	Cn	—	1
Id.	Orvieto	Cn	—	1
			1	40
Rogna.				
Aquila degli Abruzzi	Barisciano	O	—	1
Id.	Massa d'Albe	O	—	1
Campobasso	Campobasso	E	8	—
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Fossalto	E	1	—
Id.	Guglionesi	E	1	—
Id.	Jelsi	E	2	—
Id.	Ripabottoni	E	—	1
Id.	Ripalimosano	E	3	—
Id.	S. Biase	E	1	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Id.	Termoli	E	1	—
Macerata	Camerino	O	1	—
Id.	Esanatoglia	O	10	—
Id.	Fiastra	O	—	1
Id.	Serravalle	O	1	—
Perugia	Foligno	O	2	2
Id.	Norcia	O	2	—
Rieti	Pescorocchiano	O	1	—
Roma	Manziana	O	1	—
Id.	Montecompatri	O	—	1
Id.	Roma	O	1	—
Teramo	Teramo	E	1	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Viterbo	Capranica	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			43	7

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Avellino	Montefalcione	O	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Macerata	Visso	O	1	—
Napoli	Capua	O	1	—
Ravenna	Cervia	O	—	1
Roma	Sermoneta	O	—	1
Salerno	S. Gregorio Magno	C, O	4	—
Viterbo	Viterbo	O	1	—
			11	2
Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abruzzi	Castel del Monte	O	—	1
Id.	Lecce ne' Marsi	O	1	—
Foggia	Lucera	O	1	1
Taranto	Manduria	O	1	—
Teramo	Castigl. Messer Raim.	O	—	1
			3	3
Aborto epizootico.				
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Belluno	Belluno	B	2	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	7	1
Id.	Limana	B	2	—
Id.	Mel	B	1	—
Id.	Pieve di Cadore	B	3	—
Id.	S.ta Giustina	B	—	1
Id.	Sedico	B	2	—
Id.	Selva di Cadore	B	3	—
Ferrara	Formignana	B	—	1
Modena	Modena	B	1	—
Novara	Casalino	B	—	1
Pesaro e Urbino	Monte Porzio	B	—	1
Pisa	Pisa	B	1	—
Rovigo	S. Martino di Venezze	B	2	—
Teramo	Teramo	B	—	1
Treviso	Asolo	B	—	1
Vercelli	Vercelli	B	—	1
Vicenza	Sandrigo	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	1
			24	11
Tubercolosi bovina.				
Ancona	Jesi	B	—	1
Bari delle Puglie	Andria	B	1	—
Id.	Bari delle Puglie	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Forlì	Cesena	B	—	1
Id.	Cesenatico	B	—	1
Id.	Forlì	B	—	1
Id.	Rimini	B	—	1
Macerata	Recanati	B	—	2
Ravenna	Faenza	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
			2	12

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli.			
Macerata	Monte S. Giusto	B	—	1
Rieti	Otricoli	B	1	—
			1	1
	Influenza del cavallo.			
Gorizia	Gorizia	E	—	2
Piacenza	Gazzola	E	1	—
Roma	Castelforte	E	1	—
Id.	Roma	E	—	1
			2	3
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Pontecagnano	Bf	—	2
	Colera dei polli.			
Agrigento	Montallegro	P	—	5
Brescia	Offlaga	P	—	2
Como	Lomazzo	P	1	—
Ferrara	Ostellato	P	—	4
Foggia	Serracapriola	P	1	—
Roma	Roma	P	1	—
Sassari	Sas.	P	—	1
Teramo	Teramo	P	3	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	P	—	1
			6	14

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	35	70	85
Carbonchio sintomatico	7	9	12
Afta epizootica	24	55	89
Malattie infettive dei suini	46	176	466
Morva	5	7	9
Farcino criptococcico	10	31	50
Rabbia	12	21	41
Rogna	9	27	50
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	8	8	13
Vaiuolo ovino	4	5	6
Aborto epizootico	12	20	35
Tubercolosi bovina	7	13	14
Diarrea dei vitelli	2	2	2
Influenza del cavallo	3	4	5
Barbone dei bufali	1	1	2
Colera dei polli	9	9	20

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(6342)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.